



acqua

Acea Ato 5 S.p.A.

PRESIDENTE

Spett.le
Autorità d'ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone
Al Presidente - Avv. Antonio Pompeo
Piazza Gramsci,13
03100 Frosinone
presidente@provincia.fr.it
protocollo@pec.provincia.fr.it

Egr. Sig.ri Sindaci
Spett.le
Consulta d'Ambito dell'ATO5
Loro indirizzi PEC

Spett.le
Segreteria Tecnico Operativa
Al Dirigente Responsabile - Ing. Serafino Colansanti
Al Dirigente Pianificazione e Controllo - Ing. Umberto Bernola
Via Firenze, 53
03100 Frosinone
Raccomandata a mano con allegati

Tutti i Sindaci dei Comuni dell'ATO
Loro indirizzi PEC

Oggetto: *riscontro vs. diffida ad adempiere ex art.1454 c.c. prot. n.7 del 15.03.2016*

Con la presente siamo a riscontrare la vs. nota in oggetto, ricevuta il 16.03.2016, con la quale l'intestata Autorità d'Ambito – in esecuzione della deliberazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci n.2 del 18.02.2016 – contestava alla scrivente n.23 asseriti inadempimenti rispetto alle obbligazioni previste dalla vigente Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato dell'ATO n.5 Lazio Meridionale – Frosinone.



La predetta deliberazione – che come noto è già stata tempestivamente impugnata da Acea Ato 5 S.p.A. dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale – si propone di attivare la procedura di cui all'art.34 della Convenzione di Gestione, finalizzata alla risoluzione della medesima per inadempimento del Gestore.

Con la nota in oggetto l'Autorità ha inoltre diffidato lo scrivente Gestore – ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c. – a rimuovere gli inadempimenti contestati e a produrre giustificazioni, nel termini di 6 mesi dal ricevimento della nota medesima.

Giova evidenziare che la nota in oggetto richiama espressamente, quali propri atti presupposti, oltre la richiamata deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 18.02.2016, anche la *“nota AT/1158 dell'08.06.2016 avente ad oggetto Relazione penali applicabili ed alla nota n.798 del 29.11.2013 con la quale è stata attestata l'esistenza, per il triennio 2010-2012 di inadempienze del Gestore”* che parimenti si contesta integralmente, in quanto priva di qualsiasi fondamento, in fatto ed in diritto e pertanto adottata in totale difetto di istruttoria e di motivazione.

Orbene – fermo restando quanto sarà di seguito rappresentato in relazione alle singole inadempienze contestate – giova preliminarmente evidenziare quanto segue nella prospettiva di prevenire l'assunzione di ulteriori atti illegittimi da parte dell'Ente d'Ambito suscettibili di determinare ulteriori danni alla scrivente Società e le conseguenze risarcitorie che, inevitabilmente, ne deriveranno e che, come già in passato, rischiano di ricadere sugli utenti, con ciò incidendo in modo significativo anche sul rapporto tra il Gestore e i propri utenti.

In tale prospettiva, occorre evidenziare che la diffida ad adempiere in oggetto costituisce un atto conseguente alla citata deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 18.02.2016 sicché dalla caducazione di quest'ultima – in esito al giudizio pendente presso il TAR Lazio – sez. Latina – non potrà che derivare anche l'annullamento di tutti gli atti conseguenti e/o connessi.

In ogni caso, al di là dell'illegittimità derivata dell'atto in oggetto, lo stesso è connotato da vizi propri che appaiono tanto evidenti da non potere essere disconosciuti se non per effetto di una volontà preconstituita (e dunque dolosa) o gravemente colpevole, da parte degli organi che l'hanno assunta (e da quanti, personalmente ed a vario titolo, hanno concorso alla relativa formazione).

A tal proposito, in primo luogo, giova ribadire quanto già rappresentato con nota prot. n.10381 del 29.02.2016 **[All. 1]** in ordine alla circostanza che l'art.34 della Convenzione di Gestione – nell'individuare i presupposti che legittimano l'Ente



d'Ambito a risolvere la Convenzione per inadempienze del Gestore – fa espresso riferimento a violazioni gravi o ripetute che *“pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità , la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano”*.

In altri termini, la risoluzione della Convenzione è configurata – non già quale rimedio ordinario rispetto ad un qualsivoglia inadempimento, ancorché eventualmente reiterato, da parte del Gestore – bensì quale *extrema ratio* rispetto al verificarsi di situazioni che (in concreto, secondo una ponderata ed accertata valutazione) pongano in pericolo la continuità nell'erogazione del servizio pubblico ovvero la qualità dei servizi erogati dal Gestore, in difformità rispetto agli standard minimi di settore.

Ebbene, le suddette circostanze difettano totalmente nel caso di specie, né viene in alcun modo indicato e descritto (in concreto ed in modo espresso) in cosa consista il pregiudizio e/o il pericolo per la continuità e la qualità del servizio erogato ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano d'Ambito.

Già tale sola considerazione avrebbe dovuto indurre l'Ente d'Ambito a procedere, all'annullamento d'urgenza, in via di autotutela, degli atti in commento, anche in considerazione dei danni che gli stessi hanno già determinato e stanno ulteriormente determinando, anche (ma non solo) sotto il profilo reputazionale e di immagine, nei confronti della scrivente Società, come noto controllata da Acea S.p.A. quotata in mercati regolamentati.

Invece, l'intestata Autorità d'Ambito, ed i singoli Organi che la compongono (ivi inclusa la Segreteria Tecnico Operativa e la Consulta) sta perseverando con l'assunzione di atti (talvolta anche solo di tipo istruttorio) gravemente illegittimi che continuano a cagionare ulteriori danni nei confronti di Acea Ato 5 S.p.A.; il richiamo, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, è alla nota prot. n.16 del 26.07.2016 con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penali relative agli anni 2014 e 2015 (e che è già stata riscontrata con ns. nota prot. n. 13104 del 31.08.2016 **All. 2**).

D'altra parte l'Ente d'Ambito non può far finta di ignorare le reiterate, numerose ed accertate inadempienze dallo stesso perpetrate rispetto alle proprie funzioni obbligatorie – in primis proprio quelle in materia di pianificazione e di determinazione tariffaria – che continuano a riverberare i propri effetti sullo scrivente Gestore, sulla regolare esecuzione della Convenzione di Gestione ed in via definitiva sugli utenti del servizio.



Sul punto è sufficiente richiamare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esito del contenzioso – conclusosi favorevolmente per lo scrivente Gestore sulla base di sentenze ormai passate in giudicato – che ha accertato l'illegittimità dell'inerzia/inadempimento dell'Ente d'Ambito rispetto alla determinazione delle tariffe 2006-2011 e che ha portato alla nomina, da parte del TAR Lazio sez. Latina, di un commissario *ad acta* che ha accertato un credito in favore di Acea Ato 5 S.p.A. pari ad € 75.180.000,00 (già decurtati di € 9.312.000,00 applicati a titolo di penali comminate al Gestore, relative al periodo regolatorio 2006-2011);
- la mancata predisposizione tariffaria relativa al periodo 2012-2013 e 2014-2015, che avrebbe dovuto essere approvata dall'Ente d'Ambito rispettivamente entro il 31.03.2013 e 31.03.2014 secondo la previsione regolatoria di settore *pro tempore* vigente, ed invece avvenuta rispettivamente il 05.03.2014 e il 14.07.2014 (quindi nel primo caso con circa un anno di ritardo e nel secondo con ben oltre tre mesi di ritardo) e solo a seguito delle specifiche diffide formulate a questo Ente d'Ambito dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (nel seguito AEEGSI), rispettivamente con note 6.02.2014 e 13.06.2014 [**All. 3 e 4**] e previa istanze dello scrivente Gestore [**All. 5 e 6**];
- ancora, la ritardata approvazione (rispetto al termine del 31.03.2014 previsto anche in questo caso dalla vigente disciplina regolatoria di settore) del Piano degli Interventi relativi al periodo 2014-2017 che, come noto, è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci in due diversi momenti:
 - a) con deliberazione n.3 del 14.07.2014, ovvero con oltre 3 mesi di ritardo rispetto alle prescrizioni dell'AEEGSI, per quanto attiene gli interventi afferenti i servizi di depurazione, adduzione e captazione;
 - b) in via definitiva, con deliberazione n.2 del 07.05.2015, ovvero con oltre 13 mesi di ritardo rispetto alle prescrizioni dell'AEEGSI, per quanto attiene gli interventi afferenti le reti idriche e fognarie;
- il mancato trasferimento delle gestioni nei Comuni di Cassino, Atina e Paliano, in relazione ai quali lo scrivente Gestore – dopo aver inutilmente reiteratamente sollecitato e persino diffidato l'Ente d'Ambito a voler adottare le opportune iniziative che garantissero il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali sancite dalla Convenzione di Gestione – si è vista costretta ad avviare, in via diretta, altrettanti contenziosi con i singoli Comuni inadempienti; è noto che i predetti contenziosi abbiano visto affermate con la forza di giudicato, (almeno per quanto riguarda i Comuni di Atina e Cassino), le ragioni di Acea Ato 5 S.p.A., ma ciò non di meno, a tutt'oggi, non si è ancora pervenuti al completamento dell'effettivo



trasferimento del servizio per la contraria volontà dei Comuni medesimi a dare puntuale ed effettiva esecuzione alle sentenze intervenute.

- la mancata trasmissione all'AEEGSI, entro il termine del 14.03.2016 dalla stessa fissata con propria deliberazione n. 51/2016 dell'11.02.2016 di approvazione delle tariffe per il periodo 2012-2015, delle conclusioni istruttorie in ordine all'istanza formulata dal Gestore per il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima ammissibile;
- la mancata predisposizione tariffaria a valere per il quadriennio 2016-2019 che doveva essere approvata entro il termine del 30.04.2016 secondo la previsione dell'AEEGSI.

Significativo è quanto la stessa AEEGSI afferma riguardo l'Ente d'Ambito (e alla sua Segreteria Tecnico Operativa che ha istruito la pratica di risoluzione contrattuale) all'interno della propria deliberazione 51/2016 sopra richiamata e che di seguito si riporta in stralcio:

- *"(...) l'attività svolta dalla STO si è caratterizzata per una attenzione prevalentemente rivolta a profili formalistici che (...) è risultata poco efficace (...)"* (pag. 10);
- *"per il biennio 2012-2013, la citata STO ha trasmesso (dopo un mese dall'adozione della relativa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci) il richiamato atto deliberativo (...)"* (pag. 10);
- *"per il biennio 2014-2015, la trasmissione dello specifico schema regolatorio predisposto dall'Ente d'Ambito (...) è avvenuta - per il tramite della STO - solo dopo tre mesi dall'approvazione dello stesso da parte della Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito"* (pag. 10,11);
- *"in ragione della protratta inerzia dell'Ente d'Ambito, è opportuno prevedere in via provvisoria (...)"* (pag. 17);
- *"sia altresì necessario, in ragione delle riscontrate carenze manifestate dall'Ente d'Ambito (...)"* (pag. 17).

Non può che rilevarsi la stravaganza di un Ente d'Ambito e della sua Segreteria Tecnico Operativa, che in maniera sistematica e per così lungo tempo sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi a loro imposti dalla Legge, dal Contratto di gestione del servizio e dalla regolazione di settore (e per di più soggetti ad un giudizio così severo da parte dell'AEEGSI) che, invece, con l'atto in commento, ritengono di potere contestare allo scrivente Gestore inadempienze di tale gravità da giustificare addirittura la risoluzione contrattuale.

È di palmare evidenza infatti come, in tutti i casi sopra richiamati, l'inadempimento dell'Ente d'Ambito rispetto alle proprie funzioni obbligatorie ha determinato delle ricadute tanto evidenti quanto immediate e dirette sulla



possibilità che la scrivente Società potesse puntualmente ottemperare ad alcune delle proprie principali obbligazioni; in via meramente esemplificativa, (i) il tempestivo completamento di tutti gli interventi programmati; (ii) la tempestiva corresponsione del canone concessorio; (iii) lo svolgimento del servizio sull'intero territorio dell'ATO.

Alla stregua di quanto sopra esposto, gli asseriti inadempimenti contestati alla scrivente Società sono del tutto inaccettabili ai sensi dell'art.1460 c.c.

Sotto un diverso profilo sia consentito evidenziare come la maggior parte delle contestazioni effettuate si riferiscano a pretesi inadempimenti che addirittura si protrarrebbero dal 2003 ad oggi (cfr. contestazioni nn.2-13): sul punto – fermo restando quanto sarà di seguito rappresentato in relazione alle singole inadempienze contestate – è di tutta evidenza l'illegittimità della contestazione – ai fini della risoluzione del contratto – di inadempimenti che si protrarrebbero addirittura dall'avvio della gestione.

In ogni caso, sia consentito rammentare che l'Ente d'Ambito ha già comminato specifiche penali alla scrivente Società:

- sia relativamente al periodo 2003-2006 (giusta deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 27.02.2007);
- sia relativamente al periodo 2006-2011 (giusta determina del 30.05.2013, del Commissario ad acta nominato con Ordinanza del TAR Latina n.607/2012).

Al di là di quanto sopra rappresentato, è in ogni caso palese la pretestuosità – e dunque la contrarietà rispetto ad un basilare principio di buona fede – delle odierne contestazioni, formulate a distanza di così tanto tempo rispetto ai periodi cui si riferiscono le prestazioni rimaste asseritamente inadempite.

Quanto già premesso a livello di inquadramento generale sarebbe di per sé già sufficiente a ritenere prive di fondamento le contestazioni rivolte con la nota in oggetto.

Tuttavia, con la presente, per completezza di esposizione ed al fine di consentire a ciascuno dei Sindaci dei Comuni partecipanti alla Conferenza dei Sindaci di avere piena coscienza e conoscenza dei fatti contestati ed assumere determinazioni consapevoli, la scrivente rappresenta quanto segue con riferimento a ciascuno dei singoli inadempimenti contestati con la nota in oggetto.



La rappresentazione che seguirà consentirà di comprendere – in modo del tutto agevole – la pretestuosità delle contestazioni formulate e la relativa assoluta infondatezza in fatto ed in diritto.

Sulla contestazione n.1 – incompleta realizzazione al 31.12.2015 degli interventi previsti nel Piano 2014-2017 per la realizzazione di opere relative al servizio di depurazione, captazione, adduzione, distribuzione idrica e fognatura.

Con riferimento agli asseriti ritardi nella realizzazione degli investimenti previsti nel Piano 2014-2017, l'Ente d'Ambito sembra ignorare che il medesimo Piano è stato approvato in ritardo (rispetto ai termini previsti dalla vigente disciplina regolatoria di settore) dalla Conferenza dei Sindaci in due diversi momenti:

- con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.3 del 14.07.2014, per quanto attiene gli interventi afferenti i servizi di depurazione, adduzione e captazione, ovvero con oltre 3 mesi di ritardo rispetto a quanto prescritto dalla regolazione di settore;
- in via definitiva, con deliberazione n.2 del 07.05.2015, per quanto attiene gli interventi afferenti le reti idriche e fognarie, ovvero con oltre 13 mesi di ritardo rispetto al termine del 31.03.2014 prescritto dalla regolazione di settore.

È di tutta evidenza che, tale (ennesimo) ritardo dell'Ente d'Ambito nell'approvazione degli atti di pianificazione non può che riverberare i propri effetti sull'attuazione degli stessi da parte del Gestore il quale ha potuto dare corso all'esecuzione dei lavori solo dopo avere eseguito la progettazione, ottenuto le autorizzazioni e provveduto ad esperire le procedure di Legge per l'affidamento degli stessi alle imprese esecutrici.

A ciò si aggiunga l'ulteriore ritardo con il quale le Amministrazioni coinvolte (tra le quali gli stessi Comuni dell'ATO) hanno rilasciato le autorizzazioni di legge.

Nel prospetto seguente si riportano gli investimenti compiuti dallo scrivente gestore, così come risultanti dai bilanci approvati e dalle scritture contabili, relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, confrontate con la previsione contenuta nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito:

anno 2014

investimenti realizzati: 9.248.000 euro **[All. 14]**



investimenti da Piano: 8.473.000 euro

anno 2015

investimenti realizzati: 17.698.000 euro **[All. 15]**

investimenti da Piano: 18.200.000 euro

anno 2016

investimenti realizzati (alla data del 30.06.2016): 14.349.000 euro

investimenti da Piano: 17.809.000 euro

È di tutta evidenza che alcun inadempimento è seriamente contestabile allo scrivente Gestore.

Ne consegue, pertanto, che ove la Società scontasse un ritardo nella realizzazione degli investimenti, lo stesso sarebbe dovuto all'approvazione tardiva del Piano degli Interventi da parte dell'Ente d'Ambito, fermo restando l'evidenza, tuttavia, dell'impegno da parte di Acea Ato 5 a dare esecuzione a quanto pianificato.

Pur ritenendo assorbenti le considerazioni che precedono, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta infondatezza della contestazione formulata, sia consentito rinviare alle tabelle allegate **[All. 7-8-9-10 ed ai relativi allegati 11-12-13]** che recano il quadro sinottico relativo allo stato degli interventi contestati.

In via meramente esemplificativa, nella relazione della STO allegata alla nota in oggetto vengono individuati, con riferimento al servizio di depurazione, n.7 interventi avviati nel 2014 ma non conclusi al 31.12.2015.

Invero si rappresenta che gli interventi relativi agli impianti di depurazione siti nei Comuni di Alvito, Collepardo, Vallemaio e Castro dei Volsci risultano ultimati **[cfr. All. 7]**.

Sempre in via esemplificativa, si precisa che la realizzazione dell'impianto di depurazione sito nel Comune di Esperia, loc. Monticelli, ha subito dei ritardi sia in fase autorizzativa che a seguito dei contenziosi avviati (dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato) da alcuni residenti contro gli atti posti in essere dal Comune in ordine alla localizzazione, autorizzazione dell'intervento e approvazione del relativo progetto.



Giova infatti ricordare che l'avvio dei lavori è avvenuto solo a seguito del ricevimento del permesso a costruire ottenuto in data 11.04.2016, a valle del procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento della variante urbanistica (la cui durata è stata di circa 9 mesi), all'esito della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Esperia, per l'ottenimento dei necessari pareri degli Enti preposti.

Si tratta, con tutta evidenza, di circostanze che esulano da qualsivoglia responsabilità del Gestore che, anzi, ha sostenuto la difesa in giudizio degli atti comunali.

In ogni caso – anche in relazione a tale intervento – si rappresenta che lo stato di avanzamento del medesimo può essere stimato al 60%.

Sempre con riferimento alla depurazione, non può non rilevarsi che – come riconosciuto anche dalla relazione della STO allegata alla nota in oggetto – lo scrivente Gestore ha inoltre dovuto procedere all'esecuzione di interventi urgenti non previsti dal Piano per un ammontare complessivo di ulteriori € 535.052,56.

Alla stregua di quanto sopra sinteticamente rappresentato, risulta evidente la pretestuosità e, in ogni caso l'infondatezza dell'asserito ritardo nella realizzazione degli investimenti che, semmai, deve attribuirsi esclusivamente all'Ente d'Ambito e non certamente al Gestore il quale dimostra con i numeri di essere solerte, efficiente ed efficace.

Le considerazioni che precedono valgono – *mutatis mutandis* – anche con riferimento agli interventi relativi al servizio fognatura.

Infatti, in relazione a tale categoria di interventi la citata relazione della STO dà atto che lo scrivente Gestore ha inoltre dovuto procedere all'esecuzione di interventi urgenti non previsti dal Piano per un ammontare complessivo di ulteriore € 949.395,11.

La citata relazione, tuttavia, afferma che 15 interventi non sarebbero stati conclusi nel termine del 31.12.2015 senza tuttavia indicare puntualmente di quali interventi si tratti: la genericità della contestazione impedisce alla scrivente Società di fornire un riscontro ed una verifica puntuale in ordine alla stessa.

Peraltro la stessa relazione della STO rappresenta che n.6 interventi (rispetto ai 15 per i quali sussisterebbe il ritardo) sarebbero fermi in attesa delle autorizzazioni comunali: è evidente che tali circostanze non possono essere seriamente contestate al Gestore come un proprio inadempimento.



In ogni caso, pur ritenendo assorbenti le considerazioni che precedono, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta infondatezza della contestazione formulata, sia consentito rinviare alla tabella allegata **[cfr. All. 8]** che reca il quadro sinottico riportante lo stato degli interventi relativi al servizio di fognatura.

Le considerazioni che precedono valgono – *mutatis mutandis* – anche con riferimento agli interventi relativi al servizio di distribuzione idrica.

Anche in relazione a tale categoria di interventi la citata relazione della STO dà atto che lo scrivente Gestore ha inoltre dovuto procedere all'esecuzione di interventi urgenti non previsti dal Piano per un ammontare complessivo di ulteriori € 1.071.319,78.

La citata relazione, tuttavia, afferma che n. 63 interventi (su un totale di n.116) non sarebbero stati conclusi nel termine del 31.12.2015 senza tuttavia indicare puntualmente di quali interventi si tratti: ancora una volta la genericità della contestazione impedisce alla scrivente Società di fornire un riscontro ed una verifica puntuale in ordine alla stessa.

Peraltro la stessa relazione della STO rappresenta che n.16 interventi (rispetto ai 63 per i quali sussisterebbe il ritardo) sarebbero fermi in attesa delle autorizzazioni comunali e/o provinciali: è evidente che tali circostanze non possono essere seriamente contestate al Gestore come un proprio inadempimento.

Ancora una volta, pur ritenendo assorbenti le considerazioni che precedono, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta infondatezza della contestazione formulata, sia consentito rinviare alla tabella allegata **[cfr. All. 9]** che reca il quadro sinottico riportante lo stato degli interventi relativi al servizio di distribuzione idrica.

Infine, le considerazioni che precedono valgono – *mutatis mutandis* – anche con riferimento agli interventi relativi al servizio di captazione e adduzione.

Anche in relazione a tale categoria di interventi la citata relazione della STO dà atto che lo scrivente Gestore ha dovuto procedere all'esecuzione di interventi urgenti non previsti dal Piano per un ammontare complessivo di ulteriori € 26.555,19.

La citata relazione, tuttavia, afferma che n. 6 interventi non sarebbero stati conclusi nel termine del 31.12.2015 senza tuttavia indicare puntualmente di quali interventi si tratti: la genericità della contestazione impedisce alla scrivente Società di fornire un riscontro ed una verifica puntuale in ordine alla stessa.



Peraltro la stessa relazione della STO rappresenta che n.3 interventi (rispetto ai n.6 per i quali sussisterebbe il ritardo) sarebbero fermi in attesa delle autorizzazioni comunali: è evidente che tali circostanze non possono essere seriamente contestate al Gestore come un proprio inadempimento.

Ancora una volta, pur ritenendo assorbenti le considerazioni che precedono, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta infondatezza della contestazione formulata, sia consentito rinviare alla tabella allegata [**cf. All. 10**] che reca il quadro sinottico riportante lo stato degli interventi relativi al servizio di captazione e adduzione.

In conclusione, alla stregua di quanto sopra rappresentato, risulta evidente la pretestuosità e, in ogni caso l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'asserito ritardo nella realizzazione degli investimenti.

Lo scrivente Gestore ha viceversa dato dimostrazione di efficacia ed efficienza nonché grande attenzione alle esigenze del servizio nell'interesse degli utenti, ponendo in essere una serie di interventi urgenti addirittura ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano.

Sulla contestazione n.2 – Cap.30.1.1 D.T. mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

La contestazione è chiaramente talmente generica da non consentire un riscontro puntuale.

Non si comprende, infatti, se la contestazione attenga alla mancata tenuta dei registri ovvero alla loro incompletezza o alla errata o addirittura infedele tenuta.

È superfluo rimarcare la necessità che la contestazione sia puntuale e precisa sì da consentire al Gestore asseritamente inadempiente di dimostrare la correttezza del proprio operato.

In ogni caso, la contestazione è priva di fondamento dal momento che la Società ha ottemperato alla trasmissione dei registri allegandoli alla corrispondenza di seguito richiamata che si allega per vs. pronto riferimento [**All. 16**]:

- per il 2008, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 7064 del 06.03.2009;
- per il 2009, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 8206 del 16.04.2010;
- per il 2010, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 5765 del 25.02.2011;
- per il 2011, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 8391 del 04.04.2012;
- per il 2012, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 8575 del 14.03.2013;



- per il 2013, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 16277 del 20.05.2014;
- per il 2014, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 13111 del 05.03.2015;
- per il 2015, si richiama la nota di trasmissione prot. n. 3213 del 30.05.2016;

Peraltro l'Ente d'Ambito non ha mai formulato osservazioni e/o rilievi in ordine alla documentazione ricevuta e/o al contenuto degli atti sopra richiamati.

Alla stregua di quanto rappresentato la contestazione in commento è destituita di fondamento.

Sulla contestazione n.3 – Cap.1.1 mancata presentazione del Piano servizi comuni; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

La contestazione è del tutto pretestuosa prim'ancora che infondata.

Sul punto è solo il caso di richiamare la nota prot. n. 28900 del 15.12.2009 **[All. 17]** con la quale lo scrivente Gestore rappresentava che l'elaborazione del Piano era avvenuta sulla base del trasferimento degli archivi di utenza (tuttavia carenti e parziali) da parte dei Comuni e/o dei precedenti gestori.

Detto Piano è stato altresì aggiornato dallo scrivente Gestore **[All. 18]**:

- nel 2010, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 7942 del 16.03.2011;
- nel 2011, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 12650 del 18.05.2012;
- nel 2012, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 17613 del 10.06.2013;
- nel 2014, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 5695 del 05.02.2016;
- nel 2015, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 9190 del 21.07.2016.

Peraltro, con riferimento all'anno 2013 – riscontrato, a seguito delle verifiche nei propri archivi, che non risultava evidenza che il Piano fosse stato consegnato all'Ente d'Ambito – la Società ha provveduto a trasmettervi il Piano in commento giusta nota prot. n. 14146 del 09.09.2016 **[All. 19]**.



In ogni caso, occorre evidenziare che né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'aggiornamento annuale del Piano in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.

Sulla contestazione n. 4 – Cap.1.1 mancata presentazione del Programma risparmio idrico; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Anche la contestazione in commento è del tutto pretestuosa prim'ancora che infondata.

È solo il caso di richiamare la nota prot. n. 28900 del 15.12.2009 [**cf. All. 17**] con la quale lo scrivente Gestore trasmetteva il Piano in commento (di cui evidentemente l'intestata Autorità ignora addirittura l'esistenza).

Peraltro, pur in mancanza di una precisa obbligazione in tal senso, il Gestore ha altresì provveduto ad aggiornare e trasmettere detto Piano [**All. 20**]:

- nel 2010, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 8849 del 22.03.2011;
- nel 2011, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 12863 del 18.05.2012;
- nel 2012, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 15802 del 22.05.2013;
- nel 2014, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 5693 del 05.02.2016;
- nel 2015, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 9126 del 21.07.2016.

Peraltro, con riferimento all'anno 2013 – riscontrato, a seguito delle verifiche nei propri archivi, che non risultava evidenza che il Piano fosse stato consegnato all'Ente d'Ambito – la Società ha provveduto a trasmettervi il Piano in commento giusta nota prot. n. 14146 del 09.09.2016 [**cf. All. 19**]

Come anticipato, né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.



Sulla contestazione n. 5 – Cap.1.1/3.2 mancata presentazione del Piano di emergenza per il servizio di raccolta, depurazione di acque reflue e di salvaguardia delle risorse idriche; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Si tratta, ancora una volta, di una contestazione pretestuosa ed infondata. Si rappresenta, infatti, che con nota prot. n. 28904 del 15.12.2009 **[All. 21]** lo scrivente Gestore trasmetteva il Piano in commento (di cui, ancora una volta, come per i precedenti, l'intestata Autorità ignora addirittura l'esistenza).

Peraltro, pur in mancanza di una precisa obbligazione in tal senso, il Gestore ha altresì provveduto ad aggiornare e trasmettere detto Piano **[All. 22]**:

- nel 2010, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 12206 dell'11.04.2011;
- nel 2012, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 12745 del 23.04.2013;
- nel 2014, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 5691 del 05.02.2016;
- nel 2015, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 9119 del 21.07.2016;

Con riferimento all'anno 2013 – riscontrato, a seguito delle verifiche nei propri archivi, che non risultava evidenza che il Piano fosse stato consegnato all'Ente d'Ambito – la Società ha provveduto a trasmettervi il Piano in commento giusta nota prot. n. 14146 del 09.09.2016 **[cfr. All. 19]**.

Come anticipato, né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.

Sulla contestazione n. 6 – Cap.1.1 mancata presentazione del Programma di Gestione delle Aree di Salvaguardia; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Si tratta dell'ennesima contestazione destituita di qualsivoglia fondamento che, al contrario, denota l'assoluta superficialità con cui è stata condotta l'attività istruttoria (invero inesistente) posta a fondamento delle contestazioni in commento.

Si rappresenta, infatti, che con nota prot. n. 28897 del 15.12.2009 **[All. 23]** lo scrivente Gestore trasmetteva il Piano Fonti Idriche nell'ambito del quale,



espressamente, veniva inserita anche la parte relativa allo studio delle aree di salvaguardia.

Così come anticipato con la stessa nota sopra richiamata, il Gestore ha altresì provveduto ad aggiornare e trasmettere detto Piano **[All. 24]**:

- nel 2010, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 8852 del 22.03.2011;
- nel 2011, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 12645 del 18.05.2012;
- nel 2012, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 17616 del 10.06.2013;
- nel 2013, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 52466 del 30.12.2014;
- nel 2014, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 5692 del 05.02.2016 e prot. n. 6117 del 9.02.2016;
- nel 2015, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 9121 del 21.07.2016 e prot. n. 9118 del 21.07.2016.

Come anticipato, né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.

Sulla contestazione n. 7 – Cap.1.1 mancata presentazione del Piano di emergenza per crisi idriche; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Anche la contestazione in commento è destituita di qualsivoglia fondamento come risulta *per tabulas*.

Non sfugge, infatti, che con nota prot. n. 28901 del 15.12.2009 **[All. 25]** lo scrivente Gestore trasmetteva il Piano Emergenze Crisi Idriche.

Così come anticipato con la stessa nota sopra richiamata, il Gestore ha altresì provveduto ad aggiornare e trasmettere detto Piano **[All. 26]**:

- nel 2010, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 8860 del 23.03.2011;
- nel 2011, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 12644 del 18.05.2012;
- nel 2012, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 16410 del 28.05.2013;



- nel 2014, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 5694 del 05.02.2016;
- nel 2015, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 9125 del 21.07.2016.

Come già rappresentato, con riferimento all'anno 2013 – riscontrato, a seguito delle verifiche nei propri archivi, che non risultava evidenza che il Piano fosse stato consegnato all'Ente d'Ambito – la Società ha provveduto a trasmettervi il Piano in commento giusta nota prot. 14146 del 09.09.2016 [**cf. All. 19**].

In ogni caso è sufficiente ribadire che né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.

Sulla contestazione n. 8 – Cap.1.1 mancata presentazione del Piano di recupero delle perdite. Tale adempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all'art.6, comma 3; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Ancora una volta l'intestata Autorità ignora (o forse fa finta di ignorare) che lo scrivente Gestore ha trasmesso il Piano Ricerca Perdite con nota prot. n. 28907 del 15.12.2009 [**All. 27**].

Così come anticipato con la stessa nota sopra richiamata, il Gestore ha altresì provveduto ad aggiornare e trasmettere detto Piano [**All. 28**]:

- nel 2010, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 13771 del 19.04.2011;
- nel 2011, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 12648 del 18.05.2012;
- nel 2012, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 17620 del 10.06.2013;
- nel 2014, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 5690 del 05.02.2016;
- nel 2015, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 9189 del 21.07.2016;

Con riferimento all'anno 2013 – riscontrato, a seguito delle verifiche nei propri archivi, che non risultava evidenza che il Piano fosse stato consegnato all'Ente d'Ambito – la Società ha provveduto a trasmettervi il Piano in commento giusta nota prot. 14146 del 09.09.2016 [**cf. All. 19**].



Come anticipato, né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.

Sulla contestazione n. 9 – Cap.1.1 mancata presentazione del Piano di rilevamento delle utenze fognarie; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Anche tale contestazione è del tutto priva di fondamento dal momento che risulta *per tabulas* che lo scrivente Gestore ha trasmesso il Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie con nota prot. n. 28908 del 15.12.2009 **[All. 29]**.

Benché non si trattasse di un adempimento obbligatorio, il Gestore – così come dal medesimo anticipato con la stessa nota sopra richiamata – ha altresì provveduto ad aggiornare e trasmettere detto Piano **[All. 30]**:

- nel 2010, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 3356 del 15.02.2010 (integrato con nota prot. n.4356 del 24.02.2010);
- nel 2012, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 19172 del 27.06.2013;
- nel 2014, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 5696 del 05.02.2016;
- nel 2015, come risulta dalla nota di trasmissione prot. n. 9188 del 21.07.2016.

Con riferimento agli anni 2011 e 2013 – riscontrato, a seguito delle verifiche nei propri archivi, che non risultava evidenza che il Piano fosse stato consegnato all'Ente d'Ambito – la Società ha provveduto a trasmettervi il Piano in commento giusta nota prot. n. 14146 del 09.09.2016 **[cfr. All. 19]** e prot. n. 14519 del 13.09.2016 **[All. 31]**.

La contestazione in commento appare dunque del tutto pretestuosa ed infondata.

Sulla contestazione n. 10 – Cap.6.1 mancata presentazione del Manuale della Gestione (modello organizzativo); inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Anche tale contestazione è del tutto pretestuosa e priva di fondamento dal momento che la Società – come risulta dalla nota prot. n.26955 del 01.08.2011 **[All. 32]** – ha provveduto a trasmettere l'aggiornamento del Manuale di Gestione e dei relativi allegati.



Ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta infondatezza della contestazione in commento, sia altresì consentito richiamare la nota prot. n.5117 del 02.02.2016 **[All. 33]** con la quale lo scrivente rimetteva una presentazione con tutte le informazioni richieste e con la quale si anticipava l'aggiornamento del Modello, in virtù dei mutamenti gestionali ed organizzativi in atto.

Proprio in attuazione di quanto anticipato, la Società – con separata nota prot. n. 14482 del 13.09.2016 **[All. 34]** – ha provveduto alla trasmissione del Modello Gestionale ed Organizzativo aggiornato nonché del Manuale di Gestione.

Solo per completezza di esposizione sia consentito evidenziare, ancora una volta, che né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'obbligo di aggiornamento annuale del Modello in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.

Sulla contestazione n. 11 – Cap. 9 mancata presentazione del Programma di Coordinamento. Tale adempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all'art.8, comma 3 nonché all'art.2, comma 6 del Bando di gara; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Anche tale inadempimento non è in alcun modo imputabile alla scrivente Società.

Invero il Programma di Coordinamento in questione mirava a disciplinare le modalità di coordinamento tra lo scrivente Gestore e l'unico soggetto salvaguardato riconosciuto come tale dall'art.8 della Convenzione di Gestione, ovvero AMEA S.p.A., nella qualità di soggetto gestore del servizio nel Comune di Paliano.

Ne consegue, pertanto, che tale obbligazione riguardava il periodo di durata del regime di salvaguardia di AMEA S.p.A. che, come noto, era contrattualmente previsto in anni 3 dall'avvio della nuova gestione del S.I.I. nell'ATO 5 ed era dunque destinato ad esaurirsi nel 2007.

Successivamente, come altrettanto noto, per fatti non imputabili alla scrivente Società, il Comune di Paliano ha contestato la scadenza della propria gestione, dapprima affermando il proprio diritto alla prosecuzione del relativo regime di salvaguardia, successivamente opponendosi al trasferimento dello stesso in favore di Acea Ato 5 S.p.A.

Tale circostanza – che evidentemente ha inciso sul rapporto tra i due soggetti gestori – ha determinato l'impossibilità di garantire alcun rapporto con il gestore salvaguardato e conseguentemente di ottemperare, in modo efficace, alla



presentazione del Programma di Coordinamento che, evidentemente, sarebbe rimasto lettera morta.

In ogni caso, tali circostanze sono pienamente note anche all'Ente d'Ambito che, del resto, è stato coinvolto nel contenzioso sorto per assicurare il trasferimento del servizio allo scrivente Gestore e che, in tale contesto, non ha potuto che confermare la piena legittimità della posizione fatta valere da Acea Ato 5 S.p.A.

Ne consegue, pertanto, che anche con riferimento alla contestazione in commento non può seriamente essere imputato alla scrivente Società alcun inadempimento.

Sulla contestazione n. 12 – Cap.13.1 mancata misura periodica (semestrale) dei volumi erogati all'utenza, a fare data dal 2003 fino ad oggi;

Anche tale contestazione appare del tutto infondata.

A dimostrazione di quanto evidenziato è sufficiente rappresentare che lo svolgimento di tale specifica attività è sempre avvenuto attraverso società terze, appositamente incaricate e selezionate previo esperimento delle relative procedure di affidamento.

In relazione a quanto sopra, la scrivente Società – a dimostrazione del regolare svolgimento del servizio – allega alla presente il vigente disciplinare tecnico ed il relativo capitolato che prevede espressamente l'obbligo di svolgimento di due letture annuali **[All. 35]** che, ovviamente, vengono regolarmente eseguite.

Peraltro segnaliamo che, come noto, il 44,69% degli utenti dispone di un contatore allocato all'interno della proprietà privata, non direttamente accessibile al Gestore; tuttavia quest'ultimo provvede comunque al tentativo di rilevamento della lettura e, nell'ipotesi di impossibilità di effettuare la stessa, lascia apposita cartolina per la comunicazione dell'autolettura da parte dell'utente: l'intera filiera delle suddette attività è documentata mediante attestazione fotografica che si allega in via esemplificativa **[All. 36]**.

Sulla contestazione n. 13 – Cap.13.2 mancato rispetto della distribuzione degli sportelli sul territorio; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

Anche tale contestazione è del tutto priva di fondamento.



Contrariamente a quanto rappresentato nella contestazione in commento, Acea Ato 5 S.p.A. ha progressivamente attivato – dall'avvio della gestione – sportelli commerciali nei Comuni di Acquafondata, Anagni, Alatri, Arce, Cassino, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Isola Liri, Pastena, San Donato Val Comino, Sora, Vallemaio, Veroli.

Alcuni dei predetti sportelli sono stati progressivamente chiusi – solo a partire dal 2010 – a causa della grave situazione economico-finanziaria subita dalla Società per effetto della perdurante inerzia dell'Ente d'Ambito nella determinazione delle tariffe 2006-2011 e della conseguente necessità di adottare misure preordinate al contenimento dei costi.

Di tale circostanza la scrivente Società, in modo del tutto chiaro e trasparente, ha dato comunicazione all'intestata Autorità d'Ambito con propria nota n. 15755 del 06.07.2010 **[All. 37]**.

È dunque evidente che il fatto contestato non è imputabile ad alcuna responsabilità dello scrivente Gestore ma deriva da un accertato (e dunque inconfutabile) inadempimento dell'Ente d'Ambito nell'esercizio delle proprie funzioni obbligatorie; più in particolare si allude alla ineludibile necessità per la scrivente Società di limitare i propri costi operativi, a fronte della conclamata inerzia dell'Ente d'Ambito nel rivedere annualmente la tariffa del servizio idrico integrato.

La suddetta circostanza ha costretto per molti anni Acea Ato 5 S.p.A. ad una situazione di gravissimo squilibrio economico finanziario, tale da non consentire neppure la continuità gestionale se non fosse stato per l'apporto di capitale a titolo di ricapitalizzazione e ripianamento perdite garantito periodicamente dagli azionisti ed in particolare dall'azionista di maggioranza Acea S.p.A..

D'altra parte – nonostante l'avvio della fatturazione dei conguagli tariffari 2006-2011 in esito al provvedimento del commissario ad acta del 30.05.2013, opposto dall'Ente d'Ambito e riconosciuto definitivamente legittimo giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 1882/2016 - la situazione di squilibrio economico-finanziario permane tutt'ora come ampiamente riscontrabile dalla situazione patrimoniale e finanziaria della Società, rinvenibile dai bilanci approvati.

Peraltro non sfugge che:

- la riduzione di alcuni sportelli commerciali è stata comunque compensata dall'introduzione di una serie di canali di contatto (tra Clienti e Gestore) alternativi allo sportello fisico (ulteriori a quelli previsti dalla Convenzione di Gestione) quali il sito web aziendale, il call center, lo sportello on line che



comunque mirano ad agevolare, in termini di efficacia, efficienza ed economicità il rapporto tra utente e gestore, secondo una linea di condotta comunemente adottata anche da altri gestori di servizi di pubblica utilità.

Ed infatti è già da tempo possibile per l'utente eseguire, direttamente al telefono o tramite lo sportello on line, una serie di operazioni commerciali quali: autoletture, nuove attivazioni, vulture, disdette, piani di rientro (rateizzazioni) e rettifiche di fatturazione nonché consultazione della propria situazione debitoria.

Sia consentito inoltre menzionare l'ulteriore implementazione del sistema informatico che già permette il pagamento delle fatture per via telematica con risparmio di tempo e di spesa per gli utenti. A ciò si aggiunga che a breve sarà rilasciata una *app* per smartphone per l'immediata gestione della propria utenza;

- la chiusura degli sportelli fisici ha determinato una riduzione di costi operativi per il Gestore con conseguente riduzione della tariffa che, in caso contrario sarebbe stata più alta dovendo coprire anche i costi di apertura, funzionamento e gestione dei singoli sportelli localizzati sul territorio, in ossequio al principio normativo di cui all'art. 154 D.Lgs.152/2006 della copertura integrale dei costi;
- come comunicato con nota prot. n.1454 del 17.01.2014 [**All. 38**], l'indagine di *customer satisfaction* demandato a Istituti di rilevazione di primaria rilevanza sul territorio nazionale (Istituto Piepoli S.p.A. per l'anno 2013 a cui si aggiunge altresì quella svolta da Pragma-Research S.r.l. per gli anni successivi) [**All. 39 e 40**] hanno evidenziato la soddisfazione degli utenti anche per il servizio commerciale offerto;
- l'attuale diffusione degli sportelli commerciali sul territorio (ubicati nei Comuni di Frosinone, Cassino, Fiuggi e Sora) è pienamente coerente (ed anzi superiore) agli standard minimi previsti dalla disciplina regolatoria di riferimento giusta deliberazione AEEGSI n.655/2015/R/IDR del 23.12.2015 che prevede uno sportello per provincia.

Alla stregua di quanto sopra rappresentato, non v'è dubbio che la contestazione in commento risulti priva di qualsivoglia fondamento.

Ciò non di meno lo scrivente Gestore si rimette alle indicazioni che saranno fornite dall'instestata Autorità d'Ambito in ordine all'eventuale apertura di nuovi sportelli commerciali sul territorio, rappresentando tuttavia che tale determinazione dovrà comunque tenere in debita considerazione il corrispondente aumento dei costi operativi che, in ultima analisi, graveranno sugli utenti.



Sulla contestazione n. 14 – (solo per l’annualità 2014) – Cap.28.1 mancata presentazione del rapporto informativo per l’anno 2014 entro i termini previsti ovvero entro il 31.01.2015 (data di presentazione 19.01.2016 prot. n.155/2016).

La contestazione in commento è addirittura risibile per stessa ammissione dell’instestata Autorità dal momento che il rapporto informativo è già stato presentato dallo scrivente Gestore – giusta nota prot. n.1639 del 15.01.2016 [All. 41] – ben prima della deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 18.02.2016.

Appare dunque evidente che la contestazione della “*mancata presentazione del rapporto*” non trova alcun concreto fondamento né tantomeno il Gestore può oggi adempiere ad un obbligo già pienamente assolto.

Sulla contestazione n. 15 – (solo per l’annualità 2014) – Cap.29.2 mancata presentazione del bilancio del Gestore annualità 2014 redatto per centri di ricavo e di costi.

Anche tale contestazione risulta priva di qualsivoglia fondamento, dal momento che anche il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014 (al pari dei bilanci degli altri esercizi) risulta tempestivamente pubblicato sul sito internet della Società e facilmente consultabile e scaricabile da chiunque.

Peraltro non sfugge che si tratta di una prassi da lungo tempo consolidata tant’è che tale contestazione non risulta precedentemente elevata.

In ogni caso, la Società ha sempre tempestivamente riscontrato ogni eventuale richiesta di informazioni, chiarimenti, e/o dati, da parte dell’Ente d’Ambito, relativi ai Bilanci pubblicati al fine della più completa e puntuale rappresentazione dei singoli fatti gestionali.

Infine – solo per stigmatizzare il carattere esclusivamente pretestuoso della contestazione in commento – è solo il caso di ricordare che nel consiglio di amministrazione di Acea Ato 5 S.p.A. siede, in qualità di osservatore per conto dell’Ente d’Ambito, un proprio rappresentante che partecipa altresì alle Assemblee dei Soci; lo stesso ha dunque partecipato alle riunioni degli organi collegiali della Società in occasione dei quali è stato approvato il Bilancio 2014.

Inoltre un componente del collegio sindacale di Acea Ato 5 S.p.A. risulta nominato dall’Assemblea su designazione dell’Ente d’Ambito.

Pertanto la contestazione risulta del tutto pretestuosa.



Sulla contestazione n. 16 – (per le annualità 2014-2015) – mancato versamento canone concessorio nei termini previsti dall’art.13, comma 3 della Convenzione di Gestione; tale mancato pagamento del canone riguarda parte delle annualità 2006-2011 e totalmente le annualità 2012-2015.

La contestazione in commento è pretestuosa ed infondata.

Sul punto giova ricordare che il canone di concessione è una componente tariffaria sicché il ritardo nel relativo pagamento da parte del Gestore – lungi dal poter essere qualificato come inadempimento del medesimo – dipende dalle accertate responsabilità dell’Ente d’Ambito nella determinazione tariffaria di competenza e della conseguente situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario già precedentemente richiamata.

Quanto sopra vale, con tutta evidenza, con riferimento alla mancata determinazione delle tariffe 2006-2011 ma anche alla circostanza per la quale l’Ente d’Ambito ha colpevolmente ritardato l’esecuzione del provvedimento del commissario ad acta nominato dal TAR Latina.

Ne consegue, pertanto, che – come anticipato con ns. nota prot. n. 22818 del 23.07.2014 [**All. 42**] – lo scrivente Gestore ha potuto avviare la fatturazione del conguaglio tariffario riconosciuto dalla determina commissariale del 30.05.2013, solo dal mese di luglio 2014, in attuazione della deliberazione AEEGSI n. 643 del 27.12.2013 (che come noto, prevede il recupero in n.3 esercizi che, nel caso di specie, si concluderanno nel 2017)

Successivamente all’avvio della fatturazione dei predetti conguagli tariffari, e dunque dal luglio 2014, lo scrivente Gestore ha provveduto a corrispondere direttamente all’Ente d’Ambito la complessiva somma di € 13.824.095,45 (al 31.08.2016).

Ai predetti importi si aggiungano le somme che lo scrivente Gestore ha corrisposto (in via diretta a soggetti terzi) per conto dell’Ente d’Ambito – e che vanno pertanto imputate al pagamento del canone concessorio, competenze 2006-2011 – per complessivi € 1.248.407,22, come di seguito dettagliate:

- al Comune di Supino, € 236.141,57 (giusta assegnazione del Tribunale di Frosinone che si allega alla presente cfr. **All. 43**);
- al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, € 271.132,08;
- al Consorzio di Bonifica Conca di Sora, € 465.952,93;
- al Consorzio di Bonifica Valle del Liri, € 275.180,64.



È in programma un ulteriore pagamento di € 4.000.000,00 (a saldo della fattura n.3/2016).

All'esito di tale prossimo pagamento lo scrivente Gestore avrà integralmente corrisposto il canone concessorio per gli anni 2006-2010, e resterà debitore del saldo per il canone 2011 di € 5.495.778 (che sarà progressivamente corrisposto).

Sul punto occorre, dunque evidenziare la piena legittimità della posizione dello scrivente Gestore che, se da un lato, terminerà la fatturazione dei conguagli tariffari 2006-2011, solo nell'esercizio 2017, dall'altro lato, ha sostanzialmente già corrisposto all'intestato Ente d'Ambito buona parte del canone concessorio di competenza del medesimo periodo.

Per quanto attiene, invece, l'asserito mancato pagamento del canone concessorio relativo alle annualità 2012-2015, si rappresenta quanto segue:

- che stante il ritardo dell'Ente d'Ambito nell'assunzione delle determinazioni tariffarie di competenza, lo scrivente Gestore ha provveduto ad avviare la fatturazione del periodo regolatorio in commento in ritardo rispetto ai termini previsti dalla disciplina regolatoria di riferimento (segnatamente, per il 2012, solo a seguito del decreto del commissario ad acta n.F66 dell'8.03.2012 che comunque determinava una tariffa solo provvisoria; per il 2012-2013-2014-2015, a seguito della deliberazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci in data 14.07.2014);
- che lo scrivente Gestore ha provveduto al pagamento dei canoni dovuti in favore dei Consorzi di Bonifica che, per il periodo di competenza ammontano a complessivi € 1.077.491,56 (di cui € 271.132,08 per il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni; € 478.808,30 per il Consorzio di Bonifica Conca di Sora; € 327.551,18 per il Consorzio di Bonifica Valle del Liri);
- che – giusta deliberazione AEEGSI n.51/2016 – la proposta tariffaria 2012-2015 ha previsto di rinviare il pagamento di una parte dei canoni concessori per un importo complessivo di € 4.437.240,00 agli esercizi successivi.

Da ultimo – a definitiva dimostrazione della pretestuosità della contestazione in commento – è solo il caso di richiamare la ns. nota prot. n.18707 del 12.06.2014 **[All. 44]** nonché la successiva nota prot. n. 22818 del 23.07.2014 **[cfr. All. 42]**, con le quali lo scrivente (pur rappresentando l'ineludibile necessità di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della gestione) manifestava la disponibilità a concordare un piano di rientro relativo al graduale pagamento dei canoni di concessione.



È superfluo rimarcare che, a tutt'oggi, la disponibilità manifestata dal Gestore con le note sopra citate non ha trovato accoglimento da parte di alcun organo dell'Ente d'Ambito.

Ne consegue, pertanto, che – pur ribadendo con la presente la predetta disponibilità – anche con riferimento alla contestazione in commento alcun inadempimento è seriamente contestabile alla scrivente Società.

Sulla contestazione n. 17 – (per le annualità 2014-2015) – mancato reintegro del deposito cauzionale ai sensi dell'art.31 della medesima Convenzione. Da quest'ultima inadempienza scaturisce il mancato rinnovo della polizza fideiussoria a garanzia del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel Disciplinare Tecnico al Cap. 31;

Con riferimento alla contestazione in commento occorre preliminarmente richiamare la lunga corrispondenza intercorsa tra lo scrivente Gestore e l'intestata Autorità circa il contenuto della polizza fideiussoria.

Come già rappresentato con ns. nota prot. n. 4705 del 14.06.2016 [All. 45], la questione controversa è stata tuttavia definitivamente risolta dalla deliberazione n.656/2015/R/IDR dell'AEEGSI che ha disciplinato in modo puntuale la materia, tant'è che lo scrivente Gestore ha provveduto ad adeguarsi a quanto stabilito dall'Autorità di regolazione, consegnando – con nota prot. n.13679 del 5.09.2016 [All. 46] – la polizza fideiussoria n.460011581122 rilasciata da Unicredit S.p.A..

Anche tale inadempimento è oggi inesistente.

Sulla contestazione n. 18 – (per le annualità 2014-2015) – Cap. 30.1.1. D.T. (mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione per l'annualità 2014 n.33 interventi di riparazione perdite (vedi allegato) non effettuati nei tempi previsti dalla carta dei servizi di cui 4 sollecitati a cui è applicabile una penale doppia e n.1 a cui è applicabile una penale tripla.

Sulla contestazione n. 19 – (per le annualità 2014-2015) – Cap. 30.1.1. D.T. (mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione per l'annualità 2015 n.104 interventi di riparazione perdite (vedi allegato) non effettuati nei tempi previsti dalla carta dei servizi di cui 11 sollecitati a cui è applicabile una penale doppia e n.5 a cui è applicabile una penale tripla.



Le contestazioni nn.18 e 19 sono sostanzialmente analoghe (riguardano l'una il 2014 e l'altra il 2015) e dunque meritano una trattazione ed un riscontro unitario e congiunto.

Ebbene, entrambe le contestazioni sono assolutamente generiche, pretestuose, infondate e comunque inidonee a giustificare l'avvio di una procedura di risoluzione contrattuale.

In primo luogo, si rileva la genericità delle contestazioni dal momento che le stesse per come formulate non consentono allo scrivente Gestore di comprendere, quando, dove ed in relazione a quale specifico intervento si sarebbe verificato l'inadempimento.

Inoltre del tutto generica è altresì la contestazione dell'inadempimento poiché non si comprende se le contestazioni riguardino riparazioni tardivamente effettuate ovvero addirittura riparazioni mai effettuate.

È evidente che la genericità delle contestazioni impedisce allo scrivente Gestore di fornire una giustificazione puntuale.

In ogni caso, a destituzione della medesima, occorre altresì eccepire che in molti casi difetta la segnalazione da parte dei Comuni e/o degli utenti della richiesta di interventi e, laddove presente, è comunque difforme rispetto alle modalità previste dalla Convenzione di Gestione.

Inoltre, a dimostrazione della pretestuosità della contestazione, sia consentito segnalare che lo scrivente Gestore esegue ogni anno oltre 10.000 (segnatamente 10329 per l'annualità 2014 e 10037 per l'annualità 2015) interventi di riparazione sulle reti idriche e fognarie.

Sicché è di tutta evidenza che rispetto a tale ordine di grandezza gli asseriti ritardi negli interventi di riparazione (33 per l'anno 2014 e 104 per l'anno 2015) avrebbero una incidenza del tutto irrisoria rispetto al totale degli interventi costantemente e prontamente posti in essere in un territorio così vasto ed articolato quale è quello dell'ATO 5.

Solo per completezza di esposizione, è opportuno riferire che Acea Ato 5 S.p.A. ha appaltato i lavori di manutenzione sulle reti idriche e fognarie in favore di un'ATI costituita da primari operatori nazionali e locali, per complessivi € 50.000.000,00 (al lordo del ribasso d'asta) nel triennio 2016-2018, prevedendo altresì specifiche disposizioni contrattuali finalizzate a garantire il raggiungimento



delle migliori performance previste dalla disciplina di regolazione di settore; la relativa consegna dei lavori è già avvenuta in data 30.05.2016.

È evidente quindi la pretestuosità delle contestazioni in commento che, in ogni caso, non assumono quella gravità capace di giustificare l'avvio della risoluzione contrattuale.

Sulla contestazione n.20 – art.30 Convenzione di Gestione – n.799 inadempienze contrattuali nell'erogazione del servizio per il triennio 2010-2012 e n.409 intimazioni ad adempiere inervase, rilevate con la nota 29.11.2013 prot. n.798.

La contestazione è irricevibile da parte della scrivente Società dal momento che la stessa fa riferimento a presunte inadempienze contrattuali, non meglio precisate, che sarebbero state rilevate con la nota prot. n.798 del 29.11.2013 che, tuttavia, non risulta mai notificata e/o trasmessa alla scrivente Società che, peraltro, non figura nemmeno tra i destinatari della nota stessa (e di cui la scrivente Società è venuta a conoscenza solo contestualmente all'esame della documentazione allegata alla nota in oggetto).

Quanto sopra esposto rappresenta un ulteriore indice dell'assoluta superficialità dell'istruttoria compiuta e posta a fondamento dell'atto in oggetto e della deliberazione del 18.02.2016 dal momento che è di tutta evidenza l'abnormità sottesa alla contestazione di inadempimenti che mai sono stati comunicati allo scrivente Gestore.

Sulla contestazione n.21 – disciplinare tecnico al Cap. 7.7, mancata assunzione della gestione del servizio relativo alle reti attualmente in gestione all'ASI di Frosinone.

Anche la contestazione in commento appare pretestuosa ed infondata dal momento che l'ASI di Frosinone si è opposta al trasferimento della gestione delle reti assumendo di essere titolare delle stesse e dunque di non essere tenuta a cedere la gestione delle medesime a soggetti terzi quali, nel caso di specie, Acea Ato 5 S.p.A.

Peraltro – come noto al Dirigente Responsabile della STO che era stato individuato dal Giudice come CTU – tra Acea Ato 5 S.p.A. ed ASI di Frosinone (che peraltro è partecipata da numerosi Comuni dell'ATO) pende un contenzioso presso il Tribunale di Frosinone.



Per completezza di esposizione si trasmette altresì parte della corrispondenza intercorsa **[All. 47]** già nota all'interessata Autorità d'Ambito.

Nel caso di specie, dunque, alcun inadempimento è prospettabile nei confronti di Acea Ato 5 S.p.A.

Sulla contestazione n.22 – mancata acquisizione del S.I.I. dei Comuni di Atina, Cassino (in parte) e Paliano.

Anche la contestazione in commento, al pari delle precedenti, è tanto pretestuosa quanto infondata da risultare, addirittura, provocatoria.

La mancata acquisizione delle gestioni nei Comuni di Cassino, Atina e Paliano non è certamente imputabile ad alcuna forma di inadempimento dello scrivente Gestore ma piuttosto dell'Ente d'Ambito che, contravvenendo agli obblighi contrattualmente assunti, non ha adempiuto al trasferimento del servizio con riferimento ai Comuni in questione né ha assunto alcuna concreta iniziativa preordinata al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.

Tanto più grave è la contestazione in commento quanto più si considera che la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 18.02.2016 – che ha approvato la nota in oggetto – è stata assunta anche con il voto favorevole espresso dal Sindaco del Comune di Cassino.

Per contro, pur ritenendo che i fatti esposti siano certamente noti, lo scrivente Gestore non avrà difficoltà a documentare – qualora ve ne fosse bisogno – di aver reiteratamente sollecitato e persino diffidato l'interessato Ente d'Ambito a voler adottare le opportune iniziative che garantissero il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali sancite dalla Convenzione di Gestione.

Successivamente – stante l'inerzia dell'Ente d'Ambito anche rispetto all'assunzione delle doverose iniziative preordinate all'adozione di poteri sostitutivi – Acea Ato 5 S.p.A. si è vista costretta ad avviare, in via diretta, altrettanti contenziosi con i singoli Comuni inadempienti, i cui atti sono sempre stati notificati anche all'Autorità d'Ambito.

Come già rappresentato in premessa è certamente noto che i predetti contenziosi abbiano visto affermate con la forza di giudicato (almeno per quanto riguarda i Comuni di Atina e Cassino) le ragioni di Acea Ato 5 S.p.A.



A mero titolo esemplificativo, con riferimento alla posizione del Comune di Atina sia consentito richiamare la sentenza del TAR Latina n. 356/2013 nonché la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 2742/2014.

A seguito del giudicato amministrativo, il Comune di Atina – evidentemente nella prospettiva di prevenire l’attivazione di un giudizio di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta – ha provveduto alla sottoscrizione di un accordo bonario impegnandosi alla consegna del servizio.

Tuttavia, successivamente, il medesimo Comune non ha rispettato gli impegni assunti, tant’è che la scrivente Società ha dato mandato ai propri legali affinché procedano giudizialmente all’esecuzione delle suddette pronunce.

Ancora più complessa è la posizione del Comune di Cassino in merito al quale è sufficiente richiamare le numerose pronunce dei Giudici Amministrativi investiti della questione – segnatamente le sentenze nn. 600/2012 e 1090/2014 del TAR Latina nonché le sentenze nn. 2614/2015, 2086/2016 del Consiglio di Stato, ed ancora l’ordinanza n. 3145/2016 del Consiglio di Stato, il Decreto n. 3194/2016 e 3442/2016 del Presidente della V sez. del Consiglio di Stato ed infine l’ultima ordinanza n.3733/2016 del Consiglio di Stato – che hanno fin qui riconosciuto il pieno diritto dello scrivente Gestore ad ottenere il trasferimento del servizio.

Ciò non di meno, nonostante l’iniziativa del Gestore abbia altresì condotto alla nomina di un commissario ad acta da parte del Giudice Amministrativo, il Comune – per un verso, rimanendo inadempiente agli ordini impartiti dal commissario ad acta con il verbale del 2.08.2016, per altro verso assumendo atti apertamente contrari a quelli posti in essere dal predetto commissario ed in particolare, da ultimo con Ordinanza del Sindaco n.226 del 10.09.2016 – non ha fin qui consentito la completa presa in carico del servizio.

Analoga situazione vale anche con riferimento alla posizione del Comune di Paliano in ordine al quale occorre rammentare:

- da un lato, la nota prot. n. 12762 del 24.09.2013 con la quale il Comune ha rappresentato di *“voler autorizzare (...) la prosecuzione del regime di salvaguardia in favore dell’AMEA S.p.A.”*;
- dall’altro lato, nota prot. n. 253 del 26.09.2013, con la quale la STO ribadiva *“lo stato di persistente ed ingiustificata illegalità di AMEA S.p.A. nella gestione del SII”*, invitando, quindi il Comune di Paliano ed AMEA a provvedere a quanto richiesto da Acea Ato 5 S.p.A.
- nonché la nota prot. n.141602 del 13.03.2015 con la quale anche la Regione Lazio invitava il Comune di Paliano – quale ente locale dell’ATO 5



inadempiente – all’obbligo di provvedere, entro e non oltre 30 giorni, all’affidamento in concessione d’uso gratuito al gestore e a provvedere alla consegna dei beni afferenti al SII in favore di Acea Ato 5 S.p.A. preannunciando, in difetto, l’esercizio dei poteri sostitutivi.

A fronte del persistente inadempimento del Comune di Paliano, la scrivente Società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Latina per l’accertamento dell’obbligo e per la conseguenziale condanna del Comune di Paliano all’obbligo di provvedere alla consegna delle opere, dei beni e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato insistenti nel territorio comunale in favore di Acea Ato 5 S.p.A.

A seguito della proposizione di detto ricorso, il Comune di Paliano con nota prot. n. 4753 del 16.04.2016 ha manifestato espressamente la volontà di non procedere al trasferimento del servizio in considerazione dell’istanza presentata all’AATO 5 per l’ottenimento del riconoscimento di AMEA S.p.A. quale gestione salvaguardata.

Quanto sopra ha reso necessario la proposizione di un ulteriore ricorso amministrativo dinanzi al TAR Latina (rg. 539/2016) – già noto all’Ente d’Ambito – la cui udienza è fissata per il 06.10.2016.

Alla stregua di quanto sopra sinteticamente rappresentato in ordine alla posizione dei singoli Comuni, la contestazione in commento risulta davvero pretestuosa e del tutto infondata.

Sulla contestazione n.23 – parziale attuazione del modello gestionale e organizzativo, relazione parte C del bando di gara per l’affidamento in concessione a terzi della gestione del S.I.I. dell’ATO n.5, presentato dal Gestore.

Da ultimo anche la contestazione in commento – oltreché del tutto generica – appare assolutamente infondata.

In primo luogo, non si comprende il fondamento dell’asserita parziale attuazione del modello organizzativo e gestionale sicché si invita l’Ente d’Ambito a volere eventualmente precisare la contestazione, nella prospettiva di consentire alla scrivente Società di fornire ogni più puntuale chiarimento in merito.

In ogni caso, si rappresenta sin d’ora che anche tale contestazione è del tutto priva di fondamento nel merito dal momento che la Società ha perfettamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa incumbenti.



Sul punto è sufficiente richiamare – stante la sostanziale identità di oggetto – quanto già rappresentato con riferimento alla contestazione n.10, ovvero che la scrivente ha già provveduto, con nota prot. n.26955 del 01.08.2011 **[cfr. All. 32]**, a trasmettere l'aggiornamento del Manuale di Gestione e dei relativi allegati, che ricomprende anche il Modello gestionale e organizzativo.

Parimenti è il caso di richiamare la nota prot. n.5117 del 02.02.2016 **[cfr. All. 33]** con la quale lo scrivente rimetteva una ulteriore presentazione del Modello Gestionale ed Organizzativo anticipando il successivo aggiornamento del medesimo alla luce dei mutamenti gestionali ed organizzativi in atto.

Come già evidenziato, coerentemente con quanto anticipato, la Società – con separata nota prot. n. 14482 del 13.09.2016 **[cfr. All. 34]** – ha provveduto alla trasmissione del Modello aggiornato.

Ancora una volta, solo per completezza di esposizione sia consentito evidenziare che né la Convenzione né il Disciplinare Tecnico prevedono l'obbligo di aggiornamento annuale del Modello in commento, sicché davvero non si comprende la ragione della contestazione.

Da ultimo, si coglie l'occasione per riportare all'attenzione di tutti i destinatari che – grazie all'implementazione del progetto Acea2.0 – dal 18.04.2016 i sistemi gestionali e commerciali di Acea Ato 5 si basano su una innovativa piattaforma digitale che già consente di offrire nuovi servizi ai cittadini, anche attraverso call center, tablet, smartphone, riducendo così notevolmente le tempistiche di intervento sul territorio.

A mero titolo esemplificativo si evidenzia che nella gestione di un guasto dai sette passaggi che erano necessari con il precedente assetto organizzativo (dalla ricezione della segnalazione e l'inserimento nel sistema fino alla risoluzione del guasto e all'immissione in sistema dei dati di consuntivazione), si è passati a soli tre passaggi (ricezione segnalazione e immissione nel sistema, dispacciamento alla squadra in condizioni ottimali per competenze e prossimità al luogo di intervento, esecuzione dell'intervento e immediata consuntivazione dell'ordine su tablet).

Sempre solo in via esemplificativa, nelle richieste di preventivo per un nuovo allaccio, già all'atto della richiesta l'utente ha oggi immediata contezza della documentazione da presentare all'operaio Acea Ato 5, che si recherà presso la sua abitazione a valle di un appuntamento concordato. Sarà lo stesso operaio a presentare il preventivo, che l'utente può anche accettare immediatamente: da lì parte subito l'iter e, nei tempi previsti dall'Autorità garante, verrà montato il contatore, con matricola inserita a sistema e avvio immediato della fatturazione.



Si tratta di una rivoluzione digitale compiuta attraverso un imponente ammodernamento delle tecnologie e dei mezzi quotidianamente utilizzati per l'erogazione dei servizi all'utenza a cui ha ulteriormente fatto seguito un adeguato processo di formazione del personale.

Per questo scopo Acea Ato 5 ha consegnato complessivamente 107 tablet ad altrettanti operai. A questi si aggiungono ulteriori 30 tablet consegnati ai lettori che, per conto di Acea Ato 5, prestano per il servizio di lettura contatori utenza. Inoltre il parco auto di Acea Ato 5 è dotato di 110 nuovi automezzi, tutti con navigatore a bordo, quindi geolocalizzati e allestiti per rendere ogni vettura un "piccolo magazzino viaggiante".

Sono già state consegnate, per attività operative in uso al cosiddetto personale spacciato, 70 Fiat Panda e 3 Iveco Daily Furgonati e gli altri saranno successivamente immatricolati.

Alla stregua di quanto sopra rappresentato appaiono tanto più gravi e prive di qualsiasi fondamento le espressioni utilizzate nella parte conclusiva della nota in oggetto laddove si fa espresso riferimento a *"inadempimenti gravi, numerosi e reiterati"* nonché alla presunta *"reiterata omissione di interventi manutentivi e alla mancata realizzazione di investimenti"* che dimostrerebbe *"la negligenza ed imperizia del gestore"*, inoltre *"inadempimenti che, protratti oramai da oltre 10 anni (...) hanno creato una situazione di totale insoddisfazione da parte degli utenti"*.

Si tratta di espressioni tanto più gravi quanto più si considera che risultano prive di qualsivoglia fondamento, sia fattuale che giuridico.

In particolare la soddisfazione degli utenti è stata sottoposta ad indagine da parte di istituti primari di ricerca nazionali che hanno attestato il gradimento da parte degli utenti del servizio erogato dalla Società **[Cfr. All. 39 e 40]**.

A maggior ragione dal momento che le predette espressioni risultano pronunciate nei confronti di una società appartenente ad un Gruppo che rappresenta il primo operatore nazionale del settore idrico.

Anche tale ulteriore considerazione, unitamente a quanto specificatamente e documentalmente rappresentato e dimostrato con riferimento alle singole contestazioni elevate nei confronti della scrivente devono suggerire la necessità che la Conferenza dei Sindaci adotti (eventualmente anche previo parere dei competenti organi tecnici e consultivi dell'AATO) e senza ulteriore indugio, i necessari



provvedimenti di autotutela volti all'annullamento della precedente deliberazione n.2 del 18.02.2016 che, come rappresentato, ha già prodotto e sta continuando a produrre ingenti danni.

In relazione a tale ultimo profilo, lo scrivente non può esimersi dal rilevare lo sviamento dell'azione amministrativa sotteso alla diffida in oggetto che, come noto, risulta espressamente formulato ai sensi dell'art.1454 c.c.

Alla stregua della predetta disposizione, la diffida ivi prevista è uno strumento volto ad ottenere l'adempimento: in termini più chiari, il soggetto che formula la diffida ha (deve avere) interesse ad ottenere la prestazione dal soggetto diffidato.

Questa circostanza, tuttavia, non sembra ricorrere nel caso di specie, poiché la Conferenza dei Sindaci del 18.02.2016 non ha fatto mistero che la diffida costituisse solo un passaggio formale rispetto al successivo atto di risoluzione che corrisponde ad una volontà politica sostanzialmente precostituita, da parte dei singoli Sindaci e la cui adozione è stata semplicemente differita solo per raccogliere, in modo meramente formale, le controdeduzioni del Gestore.

Tale preoccupazione è viepiù rafforzata anche dalle dichiarazioni apparse sugli organi di stampa all'indomani dell'ultima Conferenza dei Sindaci del 2.09.2016 in base alle quali risulta inequivocabile la volontà di procedere alla risoluzione della Convenzione, indipendentemente dalle controdeduzioni offerte dalla scrivente Società in relazione alle contestazioni in oggetto e dunque dall'effettivo accertamento di inadempimenti gravi del Gestore che giustificano l'assunzione di un così grave atto, secondo quanto prescritto dall'art.34 della Convenzione di Gestione.

In relazione a tale eventualità, lo scrivente Gestore auspica che tutti gli organi dell'Ente d'Ambito – ciascuno secondo le proprie funzioni e competenze – vogliano assumere gli atti preordinati a prevenire l'assunzione di un provvedimento, la risoluzione della Convenzione, che ove adottato, sarebbe produttivo di ulteriori e più ingenti danni, tanto per Acea Ato 5 S.p.A. quanto per la controllante Acea S.p.A., quotata in mercati regolamentati.

Anche in relazione a quanto sopra ed in considerazione degli effetti che tali atti potrebbero determinare sugli utenti del servizio (già pesantemente gravati dalle numerose, reiterate e gravi inadempienze perpetrate nel corso degli anni dagli organi dell'AATO *pro tempore* vigenti) sin d'ora si rappresenta che la scrivente Società, n.q. di gestore del servizio pubblico affidatole, non potrà tollerare l'adozione di ulteriori atti illegittimi da parte dell'Ente d'Ambito, anticipando la tutela delle ragioni della Società in tutte le opportune sedi amministrative, civili, penali e



contabili, nei confronti di ciascun soggetto responsabile e/o partecipe dell'assunzione degli atti medesimi (ivi incluso il personale tecnico e amministrativo della STO).

In tale prospettiva occorre rappresentare che la scrivente Società – anche a seguito di una valutazione complessiva di quanto ingiustamente subito nel corso degli anni per effetto di provvedimenti illegittimi assunti dall'Ente d'Ambito (nei suoi diversi organi) e/o dai singoli Comuni in relazione ad aspetti che hanno comunque inciso sulla regolare gestione del servizio pubblico affidatole – ha ritenuto di dare incarico ai propri legali di predisporre un articolato esposto che, muovendo dalla ricostruzione delle singole illegittimità subite ed accertate giudizialmente, conduca alla verifica di eventuali profili di responsabilità, anche di tipo personale (penale e/o contabile) in capo ai relativi autori e ne determini le conseguenze risarcitorie, anche nei confronti dei cittadini utenti.

Non sfugge, infatti, che in ultima analisi proprio gli utenti hanno subito in modo definitivo ed ingiustificato le conseguenze delle numerose e reiterate determinazioni assunte dall'Ente d'Ambito e/o da singoli Comuni dell'ATO, poi rivelatesi illegittime.

Distinti saluti

Il Presidente
Dott. Ing. Paolo Sacconi